

CONVENZIONE per la GESTIONE dei SERVIZI AMMINISTRATIVI
dell'ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO e
dell'ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO

tra

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, denominato d'ora in poi anche COA, con sede in Pesaro, P.le Carducci n. 12, C.F. e P.IVA P.IVA 00334350410, in persona del Presidente p.t. Avv. Cinzia Fenici

La Fondazione Forense Pesarese, denominata d'ora in poi anche FFP, con sede in Pesaro, p.le Carducci n. 12, C.F. e P.IVA 02513760419, in persona del Consigliere Delegato

PREMESSO CHE

- Che in data 25 ottobre 2016 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, in persona del suo Presidente p.t. e la Fondazione Forense Pesarese, nella persona del Consigliere all'uopo delegato, stipulavano una convenzione per l'affidamento e delega a FFP, a far data dall'1 luglio 2016, della gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense costituito dal COA del seguente letterale tenore:

“CONVENZIONE per la GESTIONE dei SERVIZI AMMINISTRATIVI dell'ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO Tra Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, denominato d'ora in poi anche COA, con sede in Pesaro, Piazzale Carducci, 12 (Cod. Fisc. - P Iva 0033435 04 1 O), nella persona del Presidente p.t. Avv. Danilo Del Prete E La Fondazione Forense Pesarese, denominata d'ora in poi anche FFP, con sede in Pesaro, Piazzale Carducci, 12, Cod. Fisc. -P. Iva 0251376 041 9), nella persona del Consigliere Delegato Premesso che Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 16.06.2010 ha istituito, presso la propria sede, un autonomo Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in seguito denominato "OMFP"), per dare attuazione al Decreto legislativo 4 Marzo 2010, 11. 28, legge introduttiva della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, procedura elevata a condizione di procedibilità in alcune materie espressamente indicate dall'art. 5 della norma richiamata, come modificata dal decreto-legge 21 giugno 2013, 11. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; Il COA di Pesaro, in ottemperanza al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, in data 16 giugno 2010 ha altresì provveduto all'iscrizione di detto “OMFP” al n. 90 del Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia; l'Organismo di Mediazione e Conciliazione e Forense di Pesaro persegue, tra i suoi scopi istituzionali, la promozione, la divulgazione e l'organizzazione di tutte le attività inerenti alle procedure stragiudiziali, alla negoziazione assistita, alla mediazione, all'arbitrato e a tutte le ulteriori tecniche e procedure di prevenzione e di risoluzione alternativa delle controversie (ADR); l'OMFP provvede anche alla fornitura dei relativi servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo, insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all'estero, organizzando e realizzando appositi corsi di formazione nonché svolgendo attività di studio e promozione culturale al fine di agevolarne, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e la

risoluzione delle problematiche; l'oggetto e gli scopi perseguiti dall'OMFP coincidono con alcuni degli scopi istituzionali della "Fondazione Forense Pesarese" (in seguito denominato "FFP"), ente istituito e promosso dal COA di Pesaro presso la sua sede nel Palazzo di Giustizia di Pesaro, in Piazzale Carducci n. 12, per favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del circondario del Foro di Pesaro e per fornire ai suoi associati, agli Avvocati, ai Praticanti e ai giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, gli strumenti di studio e di formazione forense, tra i quali, appunto, i mezzi utili e necessari a promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria ed in particolare la media - conciliazione, la negoziazione assistita, l'arbitrato, e tutte le altre tecniche di gestione costruttiva dei conflitti (ADR), la composizione delle crisi di impresa e del sovraindebitamento; lo statuto della FFP prevede, peraltro, la possibilità di collegarsi e di stipulare convenzioni con organizzazioni ed Enti pubblici e privati per perseguire i suoi scopi istituzionali e per promuovere direttamente attività utili a rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario; gli obiettivi e le finalità sopra enunciati possono pertanto essere perseguiti e realizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro affidando e delegando la gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro alla Fondazione Forense Pesarese, fermi rimanendo i compiti del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'OMFP; la Fondazione Forense Pesarese si è dichiarata disponibile ad assumere tali attività di organizzazione e di gestione operativa. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. Art. 2 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro (in prosieguo COA) affida e delega alla Fondazione Forense Pesarese (in prosieguo FFP), a far data dal 01.07.2016 la gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in prosieguo OMCFP) da esso costituito. In particolare, i compiti oggetto della presente convenzione consistono nella tenuta dei fascicoli delle procedure di mediazione, nell'archiviazione degli stessi e nella conservazione dei relativi dati e documenti, sia in formato cartaceo che in formato digitale, nonché nella cura di ogni altra attività inerente il servizio di segreteria amministrativa istituito presso l'OMCFP. Conseguentemente, la FFP, la quale dichiara di accettare, dovrà provvedere a tutto quanto necessario per il corretto espletamento di detto incarico. Art. 3 La FFP esercita l'attività indicata all'art. 2 presso la sede dell'OMFP nei locali messi a disposizione dal COA siti all'interno del Palazzo di Giustizia di Pesaro, utilizzando beni mobili, arredamenti, materiali e attrezzature varie, anche informatiche, nonché gli opportuni programmi di gestione e data base necessari alle attività, concessi dal COA a titolo di comodato gratuito, comunque nel rispetto delle attività istituzionali del COA. Art. 4 La FFP svolge l'attività indicata all'art. 2 attraverso personale alle proprie dipendenze e/o stagisti. Art. 5 L'attività di indirizzo, di controllo e coordinamento é svolta dal COA nonché attraverso lo statuto e gli organi istituzionali dell'OMFP e della FFP, anche a mezzo di rendiconto semestrale. Art. 6 A far data dal 01.07.2016 i proventi dell'attività oggetto della presente convenzione così come i costi relativi alla gestione e funzionamento sono assunti e di competenza del COA, attraverso una gestione separata rispetto a quella degli altri fini istituzionali e legislativi perseguiti dall'Ordine Circondariale. In ragione del servizio reso all'Avvocatura ed al fine del corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il COA riconosce a FFP una somma mensile di €4. 700,00 + iva, fatta salva la necessità di eventuali integrazioni da deliberarsi dal COA a seguito di rendiconto semestrale. Art. 8 La presente convenzione si intende

stipulata a tempo indeterminato. Il recesso potrà essere esercitato unilateralmente dalle due parti ad nutum mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso di almeno tre mesi. Art. 9 La presente convenzione dovrà essere previamente approvata dal COA di Pesaro e dal Consiglio di Amministrazione della FFP. Pesaro, li 25.10.2016 F.to Avv. Danilo del Prete F.to Avv.to Diego Dell'Anna quale procuratore speciale della Fondazione Forense di Pesaro giusta procura in data 25.10.2016 autenticata da Notaio Marco Zaniboni che si allega al presente atto”.

- che con delibera in data 28 dicembre 2016 il COA, rilevato il conseguente aumento dei costi di gestione dei servizi da parte di FFP, disponeva l'aumento dell'importo riconosciuto a quest'ultima ai sensi dell'art. 6 della predetta Convenzione, nella misura di € 20.000 annui;

- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro ha istituito, presso la propria sede, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (in seguito denominato "OCC"), iscritto presso il Ministero della Giustizia in data 18 giugno 2021 al n. 306 del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 D.M. 202/2014;

- che la Fondazione Forense Pesarese è stata costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro anche al fine di "promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria...", individuando quali servizi d'interesse comune dei soci "l'Organismo di Mediazione e di Conciliazione del Foro di Pesaro, l'Organismo di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento, la Scuola Forense”;

- che si rende opportuno, al fine di garantire una migliore operatività dell'Organismo di Composizione della Crisi, affidarne la gestione amministrativa a Fondazione Forense Pesarese essendo questa già dotata di idonea struttura;

- che le finalità di cui sopra possono essere raggiunte affidando e delegando a Fondazione Forense Pesarese - già incaricata della gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro - la gestione amministrativa dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, fermi rimanendo i compiti del Referente e del Consiglio direttivo dell'OCC e impregiudicato il controllo da parte del Consiglio dell'Ordine che rimane titolare e responsabile dell'OCC con riguardo alla attività sua propria;

- che la Fondazione Forense Pesarese si è dichiarata disponibile ad assumere l'attività di gestione amministrativa, oltre che dell'OMCFP secondo le modalità già in essere, anche dell'OCC.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro affida e delega a Fondazione Forense Pesarese - oltre alla gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro, secondo le modalità e le condizioni già in essere, riportate in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte e che conservano piena efficacia - la gestione

amministrativa dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, da esso Consiglio costituito.

Conseguentemente la Fondazione Forense Pesarese, che accetta di assumere detta gestione, dovrà provvedere a tutto quanto necessario per un corretto espletamento dell'incarico.

Art. 3 La Fondazione Forense Pesarese eserciterà l'attività indicata al precedente art. 2 presso i locali messi a disposizione dal COA, siti all'interno del Palazzo di Giustizia di Pesaro, utilizzando beni mobili, arredamenti, materiali e attrezzature varie, anche informatiche, nonché gli opportuni programmi di gestione e data base necessari alle attività, concessi dal COA a titolo di comodato gratuito, comunque nel rispetto delle attività istituzionali del Consiglio.

Art. 4 L'attività di indirizzo, controllo e coordinamento sarà svolta dal COA, tramite il suo Presidente ed il Consiglio Direttivo, anche a mezzo di rendiconti semestrali.


Art. 5 La presente Convenzione ha efficacia con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione. Da tale data i proventi della attività svolta dall'OCC, così come i costi relativi alla gestione e funzionamento sono assunti e di competenza del COA, attraverso una gestione separata rispetto a quella degli altri fini istituzionali e legislativi perseguiti dall'Ordine Circondariale.

Art. 6 In ragione dell'affidamento a Fondazione Forense Pesarese - oltre alla gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro - anche della gestione amministrativa dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, il COA riconosce a Fondazione, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'importo mensile di € 7.767,33 comprensivo di IVA (somma già prevista dalla delibera COA del 28 dicembre 2016 indicata in premessa e già appostata nel bilancio preventivo 2021 dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro approvato il 21 aprile 2021), fatta salva la necessità di eventuali future integrazioni da deliberarsi dal COA a seguito di rendiconto semestrale.

Art. 6 La presente convenzione si intende stipulata a tempo indeterminato. Il recesso potrà essere esercitato unilateralmente da ciascuna delle due parti ad nutum mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 La presente Convenzione è stata previamente approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 14/01/2022 e dal C.d.A. della Fondazione Forense Pesarese in data 08/02/2022 (doc. 2).

PESARO, 17/3/2022

AVV. DIEGO DALL'ANNA


AVV. CINTIA FENICI
